

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: GINETTI)

Roma, 27 luglio 2016

Osservazioni sull'atto:

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (COM(2016) 442)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, considerato che:

- dal 1° marzo 2007 è operativa l'Agenzia europea per i diritti fondamentali, istituita con regolamento (CE) n. 168/2007;

- scopo dell'Agenzia è fornire, nella fase di attuazione del diritto dell'Unione, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali, contribuendo così allo sviluppo di una cultura dei diritti fondamentali nell'Unione;

- ai sensi dell'articolo 5 del regolamento istitutivo, i settori tematici di attività dell'Agenzia sono stabiliti mediante un piano pluriennale di cinque anni, l'ultimo dei quali, previsto dalla decisione n. 252/2013/UE e in vigore per il periodo 2013-2017, è in scadenza alla fine 2017;

rilevato che:

- con la proposta in esame si definisce il piano pluriennale dell'Agenzia per il periodo 2018-2022;

- i settori tematici di attività dell'Agenzia che si propongono sono i seguenti: a) l'accesso alla giustizia e le vittime di reati; b) l'uguaglianza e la non discriminazione; c) la società dell'informazione e, in particolare, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali; d) la cooperazione giudiziaria e di polizia; e) l'immigrazione, le frontiere, l'asilo e l'integrazione dei rifugiati e dei migranti; f) il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza ad essi associata; g) i diritti dei minori; h) l'integrazione e l'inclusione sociale dei rom (articolo 2);

- rispetto al piano pluriennale precedente, si confermano i precedenti settori tematici, eliminando nel contempo l'esclusione della cooperazione giudiziaria in materia penale e aggiungendo un riferimento alla cooperazione di polizia. Sono inoltre rafforzati gli aspetti dell'inclusione sociale nell'ambito del tema relativo all'integrazione dei rom;

- la proposta in esame, con l'articolo 3, mira a rendere complementare l'attività dell'Agenzia per i diritti fondamentali rispetto a quella di altre Agenzie che operano nel settore dei diritti fondamentali, come EASO (asilo), FRONTEX (frontiere esterne), EIGE (uguaglianza di genere), EDPS (privacy), ENISA (sicurezza delle reti e dell'informazione), EUROPOL (polizia), CEPOL (accademia di polizia), EUROFOUND

Al Presidente
della 1^a Commissione permanente
S E D E

(miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro), eu-LISA (sistemi IT nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia);

tenuto conto della risoluzione *Doc. XVIII*, n. 99, approvata da questa Commissione il 14 ottobre 2015, sulla relazione della Commissione europea sui progressi compiuti nell'attuazione dell'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'UE (COM(2016) 179) e nella risposta della Commissione europea del 5 febbraio 2016 (C(2016) 759);

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

appare corretta la base giuridica utilizzata, costituita dall'articolo 352 del TFUE, sui cosiddetti "poteri impliciti", che prevede una decisione del Consiglio all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, per adottare le disposizioni appropriate per realizzare uno degli obiettivi di cui ai Trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine. L'adozione del primo quadro pluriennale, relativo al periodo 2007-2012, era fondata sull'articolo 5 del regolamento istitutivo dell'Agenzia, ma tale base giuridica è stata dichiarata invalida dalla Corte di giustizia (causa C-133/06) poiché "derivata", e cioè non fondata sui trattati. Ne consegue, pertanto, la necessità di utilizzare la base giuridica del regolamento istitutivo dell'Agenzia, cioè l'articolo 308 del Trattato CE (corrispondente all'attuale articolo 352 del TFUE), che è la medesima base utilizzata anche per l'adozione del precedente quadro pluriennale 2013-2017;

trattandosi di un aggiornamento dei settori tematici, in cui l'Agenzia opera per periodi quinquennali, come previsto dal regolamento istitutivo, l'atto in esame non può che essere adottato con le procedure europee e quindi nel rispetto del principio di sussidiarietà;

le modalità di azione dell'Agenzia non vanno al di là di quanto necessario per adempiere il mandato prescritto e sono quindi in linea con il principio di proporzionalità;

nel merito, si esprime pieno sostegno alla inclusione, nelle attività dell'Agenzia, dei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia, auspicando che gli stessi vengano mantenuti nella versione definitiva della proposta;

si ritiene peraltro necessario includere nel mandato quinquennale dell'Agenzia una attenzione particolare anche ai diritti connessi con il mondo del lavoro;

si ribadisce, infine, la necessità, già espressa nella citata risoluzione approvata da questa Commissione sulla relazione relativa alle Agenzie dell'UE (COM(2016) 179), di mantenere alta l'attenzione sull'esigenza di contenimento delle spese amministrative delle agenzie, valutando l'opportunità di procedere ad accorpamenti tra agenzie che svolgono funzioni similari.

Nadia Ginetti